



COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764

c.f. 80020560829 - p.i. 00744660820

e-mail: servizidemo.torretta@libero.it

***REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE: REFERENDUM COMUNALE
CONSULTIVO E PROPOSITIVO
D.LGS N. 267/2000***

**A N N O
PUBBLICAZIONE
A N N O
PUBBLICAZIONE
2 0 0 7**

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – REFERENDUM

Articolo 1 - Principi	1
Articolo 2 – Iniziativa referendaria.....	1
Articolo 3 - Materie escluse dal Referendum	1
Articolo 4 - I promotori del Referendum	2
Articolo 5 - Comitato dei Garanti	2
Articolo 6 - Giudizio di ammissibilità del referendum	3
Articolo 7 - Raccolta ed autenticazione delle firme.....	4
Articolo 8 - Presentazione delle proposte di Referendum	4
Articolo 9 - Indizione	5
Articolo 10 – Spese	6
Articolo 11 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	6
Articolo 12 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni	7
Articolo 13 – Elettori con diritto di voto.....	7
Articolo 14 – Scheda per la votazione	7
Articolo 15 – Ufficio Comunale per il Referendum	8
Articolo 16 – Seggi Elettorali	8
Articolo 17 – Apertura dei seggi ed operazioni di voto	9
Articolo 18 – Operazioni di scrutinio	9
Articolo 19 – Adunanza dei Presidenti e proclamazione dei risultati	9
Articolo 20 – Pronunciamento del Consiglio	10
Articolo 21 - Norme transitorie	10
Articolo 22 - Entrata in vigore	10

CAPO I REFERENDUM

Art. 1 Principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dell'istituto del referendum consultivo e propositivo previsto dagli artt. 80 e 81 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Comune prevede l'istituto del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.

Art. 2 Iniziativa referendaria

1. Il referendum ha carattere consultivo o propositivo.
2. Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune. Ad esso si fa ricorso nelle forme e nei modi di cui all'articolo 4 del presente articolato allorché si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità;
3. Il referendum è propositivo quando ha come oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco. Non si fa luogo a Referendum propositivo se l'organo competente provveda in materia conforme alla proposta referendaria.
4. La proposta di indizione del referendum, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO, può essere avanzata da 1/3 dei Consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3 Materie escluse dal Referendum

1. I Referendum potranno essere indetti su argomenti di esclusiva competenza comunale con esclusione delle seguenti materie:

- a. I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
- b. I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
- c. I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
- d. I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;
- e. Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f. I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- g. Gli atti vincolati nella forma e nel contenuto da leggi statali e/o regionali;
- h. I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- i. Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 4 **I promotori del Referendum**

1. La proposta di referendum deve essere presentata da almeno 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torretta con apposita istanza in carta libera con in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei proponenti.
2. L'istanza deve essere presentata al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Comunale previa protocollazione della stessa.
3. Essa deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
4. Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.
5. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

Art. 5 **Comitato dei Garanti**

- 1) La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del Consiglio Comunale, sono sottoposti al preventivo giudizio del Comitato dei Garanti, nominato all'uopo dal Sindaco e composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio elettorale se in possesso del Diploma di Laurea in materie

giuridiche, da due Consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal Consiglio con il voto limitato di uno, da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo Comunale (se esistente) sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.

- 2) Il Comitato dei Garanti, verificate le condizioni di cui agli articoli 80 e 81, può entro 30 giorni dichiarare la proposta a maggioranza assoluta dei voti ammissibile o meno o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti previsti dallo Statuto o del presente regolamento:
- 3) E' demandata, altresì, al Comitato dei Garanti:
 - a) la verifica dell'eventuale sussistenza delle condizioni di decadenza del referendum in caso di sopravvenienza di deliberazioni o di atti amministrativi nelle materie oggetto del Referendum;
 - b) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 4) La deliberazione o l'atto di cui al punto 3) del presente articolo da sottoporre al Comitato dei Garanti deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum ed esaminato entro 10 giorni dell'adozione dal Comitato dei Garanti il quale esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi al ricevimento dello stesso.
- 5) Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza.

Art. 6

Giudizio di ammissibilità del referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario ha carattere obbligatorio e vincolante.
2. Il Comitato promotore del Referendum (20 elettori) può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della istanza. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti.
4. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

6. E' altresì demandato al Comitato dei Garanti la regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione.

Art. 7

Raccolta e autenticazione delle firme

1. Il Sindaco, avuta comunicazione dal Comitato dei Garanti di ammissibilità del quesito referendario, entro 5 giorni ne informa il Comitato promotore, invitando lo stesso a procedere alla raccolta delle firme nel termine perentorio dal ricevimento della comunicazione. Il termine per procedere alla raccolta delle firme entro 60 giorni dal ricevimento della giudizio di ammissibilità del quesito referendario ha carattere obbligatorio e vincolante.
2. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
3. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
4. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
5. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al punto 1 del presente articolo, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
6. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
7. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
8. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8

Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli recanti le firme raccolte, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità del quesito referendario.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 6, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 6 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario di cui all'art. 80 dello Statuto.

4. L'iscrizione nelle liste elettorali è verificata dall'Ufficio Elettorale.
5. la richiesta di indizione del referendum con i plichi contenenti le firme degli elettori, viene trasmesso entro 5 giorni al Comitato di garanzia per il giudizio di regolarità delle sottoscrizioni e delle procedure. Il Comitato dei Garanti verificata la regolarità delle sottoscrizioni dà comunicazione delle proprie decisioni alla segreteria Comunale e al sindaco entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione su indicata.

Art. 9 Indizione

1. Il Sindaco entro 5 giorni dal ricevimento del giudizio di regolarità delle firme o dell'ammissibilità del quesito proposto da 1/3 dei Consiglieri Comunali da parte del Comitato dei Garanti, invia gli atti al Presidente del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione della delibera di indizione del referendum da parte del Consiglio Comunale. Il referendum è indetto, entro 30 giorni, dalla pronuncia definitiva del Comitato dei garanti, con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio stesso provvederà anche alla copertura finanziaria.
2. E' consentito lo svolgimento di un numero non superiore a sei Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:
 - a. nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b. nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d. nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Almeno 40 giorni prima della data di svolgimento, il Sindaco con propria determina indice i comizi elettorali, che si svolgeranno in una sola giornata, di domenica, dalle ore 8 alle ore 21. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Comitato dei Garanti nell'atto di sospensione.

5. Nell'anno solare può svolgersi una sola tornata elettorale nella quale possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, sono pubblicati, a cura del Comune, i manifesti di convocazione dei comizi elettorali nei quali sarà riportato il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum. Sugli stessi dovrà essere indicato:
 - a) chi ha diritto al voto;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità di svolgimento della votazione;
 - d) l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.

Art. 10 **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 11 **Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti**

1. La propaganda elettorale per il referendum comunale inizia trenta giorni prima della data fissata per il voto.
2. hanno diritto all'assegnazione degli spazi di affissione della propaganda diretta i promotori del referendum e le liste che hanno partecipato all'ultima consultazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
3. Per ottenere l'assegnazione degli spazi di affissione della propaganda diretta e della propaganda indiretta deve essere presentata domanda al Sindaco entro il 33° giorno precedente la data di votazione. Nei tre giorni successivi la Giunta assegna gli spazi.
4. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 12
Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13
Elettori con diritto di voto

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti:
 - a) i cittadini residenti nel Comune alla data di votazione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) i cittadini italiani residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni, che ne facciano richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il referendum;
 - c) i cittadini dell'unione europea residenti nel Comune, che abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali e che ne facciano richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il referendum.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

Art. 14
Scheda per la votazione

1. Il voto è espresso attraverso una scheda di carta consistente, di tipo unico e di identico colore in cui è stampato integralmente il quesito referendario.

2. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 15

Ufficio Comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione i Comizi elettorali il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale.
2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi.

Art. 16

Seggi Elettorali

1. La suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali è disciplinata dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.
2. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume la funzione di vice presidente, tutti nominati dal Sindaco;
3. IL presidente è nominato dal sindaco tra gli iscritti nell'albo comunale dei presidenti di seggio.
4. gli scrutatori sono estratti a sorte dall'ufficiale elettorale tra gli iscritti nell'albo comunale degli scrutatori.
5. Possono assistere alle operazioni elettorali presso i seggi un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e delle liste che hanno partecipato all'ultima elezione del sindaco e del Consiglio Comunale.
6. Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese gli onorari e i permessi previsti dalla normativa elettorale.

Art. 17
Apertura dei seggi ed operazioni di voto

1. Il Sindaco consegna ai presidenti delle sezioni elettorali una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, il verbale e tutto il materiale occorrente per l'arredo dei seggi alle ore 6 del giorno fissato per la votazione. Alla stessa ora il Presidente costituisce il seggio elettorale e procede all'autenticazione delle schede.
2. Le operazioni di voto hanno la durata di un giorno, dalle ore 8 alle ore 21.

Art. 18
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne, subito dopo aver consegnato all'ufficio elettorale comunale le liste usate per la votazione e le schede avanzate e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio elettorale comunale .

Art. 19
Adunanza dei Presidenti e proclamazione dei risultati

1. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione elettorale, nel giorno successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, e, insieme da essi, decide sull'assegnazione dei voti contestati e riassume i risultati delle operazioni di voto ad essi affidate e proclama il risultato del referendum comunale.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 il Presidente della prima sezione redige il relativo verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.
3. L'ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo del Comitato dei Garanti e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Comitato dei Garanti. Lo stesso si pronuncia

tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

Art. 20

Pronunciamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa ampia e soddisfacente motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 21

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 22

Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.